



COMUNE DI VAL DI ZOLDO

PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO

***PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO SPERIMENTALE
DELL'ANTIQUARIATO e DEL COLLEZIONISMO ESTATE 2024***

- **LOCALITÀ DONT:**

LUNEDÌ 5 E DOMENICA 18 AGOSTO 2024

- **LOCALITÀ FORNO:**

VENERDÌ 9 AGOSTO 2024



ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell'art. 9, comma 7 della Legge Regionale 06/04/2001, n. 10, che detta nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche e della deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2001 n. 2956.

ART. 2 ISTITUZIONE

E' istituito in forma sperimentale nella frazione di Dont, lungo la via Brustolon nelle giornate di lunedì 5 agosto 2024 e domenica 18 agosto 2024, e nella frazione di Forno presso la piazza Santin e nel parco giochi antistante nella giornata di venerdì 9 agosto 2024 *“IL MERCATINO SPERIMENTALE DELL'ANTIQUARIATO e DEL COLLEZIONISMO”*, ai sensi della lett. A) punto 7 delle disposizioni attuative regionali emanate con D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001. La dislocazione e le caratteristiche dei diversi posteggi saranno individuate in conformità all'art. 9 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10.

La dislocazione dei mercatini è dimostrata dalle planimetrie allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.

I posteggi avranno la seguente ampiezza massima:

- per il mercatino di Dont: 12 (dodici) mq per gli hobbisti e 20 (venti) mq per i commercianti professionali;
- per il mercatino di Forno: 12 (dieci) mq sia per gli hobbisti sia per i commercianti professionisti.

ART. 3 OGGETTO

- Antiquariato e oggettistica antica, cose vecchie, cose usate, oggetti da collezione, fumetti, libri e stampe.
- Gli hobbisti possono porre in vendita cose vecchie, cose usate, oggetti da collezione, fumetti, libri, stampe, prodotti dell'ingegno e della creatività.

ART. 4 PARTECIPAZIONE



COMUNE DI VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO

- 1) La partecipazione è consentita agli operatori professionali (commercianti titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche) e agli operatori non professionali (hobbisti) muniti di apposito tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 10/2001.
- 2) Gli operatori professionali dovranno presentare al Comune regolare domanda in bollo con allegata copia dell'autorizzazione in loro possesso. Per poter partecipare al mercatino gli operatori interessati dovranno presentare domanda al Comune di Val di Zoldo e da tale istanza dovrà rilevarsi il titolo di partecipazione in qualità di operatore professionale oppure in qualità di hobbista.
- 3) La richiesta dovrà contenere, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, a seconda delle diverse categorie di appartenenza le seguenti attestazioni:
 - a) per gli operatori professionali: gli estremi identificativi dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in loro possesso;
 - b) per gli hobbisti: gli estremi identificativi del loro tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 co. 4 lett. a) della L.R. 06.04.2001 n. 10.
- 4) Gli hobbisti residenti nel Comune di Val di Zoldo dovranno presentare regolare domanda in bollo su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Commercio del Comune di Val di Zoldo per il rilascio del tesserino di cui all'art. 9 co. 4 lett. a) della L.R. 06.04.2001 n. 10.
- 5) Gli originali dei titoli indicati alle lett. a) e b) del precedente comma 3 dovranno essere esibiti nelle giornate di svolgimento del mercatino.
- 6) Gli hobbisti dovranno inoltre presentare, unitamente al tesserino di riconoscimento, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita.

ART. 5 ORARIO

- 1) I mercatini si svolgeranno secondo il seguente orario:
 - a) operazioni di vendita: dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
 - b) occupazione del posteggio: non prima delle ore 7,00 e non oltre le ore 8,30.
- 2) Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino senza giustificato motivo. In caso di abbandono anzitempo il posteggio non potrà essere rioccupato dal titolare durante la giornata.



ART. 6 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 1) Per il mercatino di Dont:
 - a) i posteggi assegnabili ai commercianti che esercitano l'attività in modo professionale sono stabiliti in n. 18 per una superficie massima di 20 mq ciascuno;
 - b) i posteggi assegnabili ai venditori non professionali (hobbisti) sono stabiliti in n. 12 per una superficie massima di 12 mq ciascuno;
 - c) lo spazio pubblico destinato alla vendita da parte degli hobbisti dovrà essere distinto e separato dallo spazio pubblico destinato alla vendita da parte degli operatori professionali.
- 2) Per il mercatino di Forno:
 - a) posteggi assegnabili ai commercianti che esercitano l'attività in modo professionale sono stabiliti in n. 6 per una superficie massima di 12 mq ciascuno;
 - b) i posteggi assegnabili ai venditori non professionali (hobbisti) sono stabiliti in n. 4 per una superficie massima di 12 mq ciascuno;
 - c) lo spazio pubblico destinato alla vendita da parte degli hobbisti dovrà essere distinto e separato dallo spazio pubblico destinato alla vendita da parte degli operatori professionali.
- 3) L'assegnazione dei posteggi, distinta tra operatori professionali ed hobbisti, sarà effettuata dal Comune di Val di Zoldo sulla base della data di presentazione dell'istanza.
- 4) Per data di presentazione dell'istanza farà fede il protocollo comunale in caso di presentazione a mano e la data di spedizione nel caso di invio tramite e-mail.
- 5) In caso di domande presentate nello stesso giorno si procederà ad estrazione a sorte per stabilirne l'ordine di priorità.
- 6) I posteggi non occupati dopo le ore 8,30 saranno assegnati, nel rispetto della categoria di appartenenza, agli aspiranti presenti in possesso dei titoli abilitativi indicati all'art. 4 co. 3 lettere a) e b) del presente regolamento.
- 7) L'assegnazione del posteggio è limitata alla sola giornata sperimentale e non costituisce diritto alcuno per l'eventuale assegnazione di posteggio in caso di trasformazione a mercato definitivo.
- 8) Il posizionamento delle strutture di vendita nelle aree stabilite dovrà garantire un corridoio libero riservato al transito di eventuali mezzi di pronto intervento, di soccorso e di pubblica utilità.

ART. 7 ANTIQUARIATO



Per la vendita nell'ambito del mercatino di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla Legge 20.11.1971 n. 1062 è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista, da esporre per tutta la durata della manifestazione in luogo ben visibile al pubblico.

ART. 8 MODALITÀ DI VENDITA E DIVIETI

- 1) Nel corso delle operazioni di vendita tutti gli operatori dovranno esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino.
- 2) Gli operatori non professionali (hobbisti) potranno vendere beni di valore non superiore ciascuno ad euro 258,23 (duecentocinquantotto, ventitré).
- 3) Durante lo svolgimento del mercatino è fatto divieto di:
 - a) portare appresso cani da custodia;
 - b) insudiciare o danneggiare, in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, il posto occupato; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita;
 - c) danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
 - d) turbare il tranquillo svolgimento delle attività del mercatino;
 - e) vendere fuori dei posteggi assegnati;
 - f) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo inappropriato;
 - g) usare strumenti sonori o amplificatori vocali.
- 4) L'operatore non può dare in uso il posteggio assegnato ad altri a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
- 5) E' vietato lo scambio di posteggio tra concessionari.

ART. 9 DECADENZA

Si verifica la decadenza dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) violazione dell'obbligo prescritto dal precedente art. 3 circa la merce posta in vendita;
- b) nelle altre ipotesi previste dalla normativa nazionale e regionale in merito al commercio su aree pubbliche.



ART. 10 VIGILANZA

E' compito dell'Ufficio di Polizia locale svolgere la sorveglianza del mercato facendo rispettare le norme regolamentari previste.

ART. 11 SANZIONI

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate, conciliate e punite ai sensi delle disposizioni di legge in materia di commercio su aree pubbliche e le relative sanzioni comminate direttamente dall'autorità Comunale.
- 2) Per le violazioni effettuate dagli operatori non professionali (hobbisti) sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.032,00 e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I proventi saranno introitati dal Comune ai sensi della L.R. 28.01.1977 n. 10 e s.m.i.
- 3) Per l'applicazione delle sanzioni si segue la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
- 4) Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme è fatto esplicito richiamo al D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, alla L.R. 06.04.2001 n. 10 e alla D.G.R.V. 09.11.2001 n. 2956.